



# CITTÀ DI RAGUSA

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 295 DEL 22/09/2020

**OGGETTO: PROGRAMMA TRIENNALE DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE E PIANO ANNUALE DELLE ASSUNZIONI – PRESA D'ATTO DELLE NORME CONTENUTE NEL D.P.C.M. 17/03/2020 AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO ANNUALE 2020. DETERMINAZIONI. ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PARZIALE PRESSO IL COMUNE DI RAGUSA DEL DOTT. GIOVANNI LICITRA, A SEGUITO DI CONVENZIONE, EX ART.14 CCNL 22.01.2004, CON IL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLO SVILUPPO RURALE E TERRITORIALE DELLA REGIONE SICILIANA.**

L'anno duemilaventi, addì ventidue del mese di Settembre alle ore 16:55 e ss, nella Sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Sindaco, Avv. Giuseppe Cassì,

Eseguito l'appello risultano:

		Pres.	Ass.
CASSI' GIUSEPPE	Sindaco	Presente	
LICITRA GIOVANNA	Vice Sindaco	Presente	
RABITO LUIGI	Assessore	Presente	
IACONO GIOVANNI	Assessore		Assente
SPATA EUGENIA	Assessore	Presente	
BARONE FRANCESCO	Assessore	Presente	
GIUFFRIDA GIOVANNI	Assessore	Presente	
AREZZO CLORINDA	Assessore	Presente	
TOTALE		7	1

Partecipa alla seduta ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Riva.

il Sindaco riconosciuta legale l'adunanza, per il numero dei presenti, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

Settore 10 Organizzazione e gestione risorse umane - Contratti

OGGETTO: Programma triennale del fabbisogno del personale e piano annuale delle assunzioni – presa d’atto delle norme contenute nel d.p.c.m. 17/03/2020 ai fini dell’aggiornamento del piano annuale 2020. Determinazioni. Assegnazione temporanea parziale presso il Comune di Ragusa del dott. Giovanni Licitra, a seguito di convenzione, ex art.14 CCNL 22.01.2004, con il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana.

Il sottoscritto Dott. Rosario Spata, Dirigente del Settore X, sottopone alla Giunta la seguente proposta di deliberazione, predisposta su iniziativa dell’Amministrazione Comunale, attestando di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziali, né in ipotesi che comportano l’obbligo di astensione ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 62/2013;

Vista la deliberazione di G.M. n. 230 del 21/07/2020 avente ad oggetto "Programma triennale del fabbisogno del personale e piano annuale delle assunzioni – presa d’atto delle norme contenute nel d.p.c.m. 17/03/2020, recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 108 del 27 aprile 2020 ai fini dell’aggiornamento del piano annuale 2020";

Richiamata detta deliberazione di programmazione, specificatamente nella parte in cui si dispone che: "*l’Ente, ove ricorrono particolari esigenze organizzative, si riserva di procedere alla sottoscrizione di apposite convenzioni, disciplinate dall’art. 14 del CCNL del 22.01.2004, per l’utilizzo di personale assegnato da altri enti del comparto, per periodi determinati e per una parte dell’orario ordinario d’obbligo, con il consenso dei lavoratori interessati e secondo le regole definite preventivamente mediante una convenzione da concordarsi tra gli enti interessati*";

Considerato che:

- con determinazione dirigenziale n.2877 del 30/06/2020 è stato collocato a riposo, per pensione anticipata, un “Istruttore direttivo amministrativo – cat-D”;
- che nella programmazione triennale e nel piano annuale del fabbisogno di personale è prevista la copertura di posti nel profilo specifico di “Istruttore direttivo amministrativo – cat.D”;
- che, stante la carenza di organico rappresentata in diverse circostanze dai dirigenti di settore, e al fine di colmare, in tempi brevi, dei vuoti d’organico, il Comune di Ragusa intende avvalersi della disciplina contrattuale introdotta dall’art. 14 del CCNL del 2004 in base al quale gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un’economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il predetto contratto per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d’obbligo mediante convenzione e previo assenso dell’Ente di appartenenza, considerato, inoltre, che la suddetta convenzione, senza attivare nuove assunzioni, né mobilità, favorisce in piena legittimità lo svolgimento della prestazione lavorativa in due enti, per cui il dipendente interessato conduce un unico rapporto di lavoro in parte nell’ente da cui dipende ed in parte nell’ente convenzionato (in tal senso si è espresso il Ministero dell’Interno- Direzione generale delle autonomie con circolare 2/2005 del 4 ottobre 2005, sia la Corte dei Conti con la Deliberazione n.º 80/2009/Par. della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto);
- che in coerenza con i propri atti di programmazione, l’Ente ha necessità di coprire il posto, resosi vacante, di un dipendente dell’area amministrativa inquadrato nella categoria giuridica “D” a supporto dell’U.T.C.;

- che nel regime introdotto dalla nuova contrattazione collettiva di comparto ai fini della copertura di posti vacanti della categoria D, nelle ipotesi diverse dalle procedure concorsuali in senso proprio e stretto, si deve avere riguardo "solo alla "generica" categoria D" (arg., Aran, orientamento applicativo, CFL39 del 21 febbraio 2019);
- che il dott. Giovanni Licitra, nato a Caltanissetta il 02/01/1965, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana ha manifestato, con nota acquisita al prot. n. 43024/2020, la propria disponibilità al trasferimento presso questo Ente, in assegnazione temporanea per 18 ore settimanali, previo assenso del proprio ente di appartenenza;
- che il Comune di Ragusa, con nota prot. n. 47344/2020, ha richiesto al predetto Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana il consenso all'assegnazione temporanea del sopra nominato dipendente, avente il profilo professionale di Funzionario direttivo cat.D6, in regime di convenzione, ai sensi del citato art. 14 del CCNL/2004, per una durata di 6/7 mesi, (eventualmente prorogabile con la prima scadenza al 31.12.2020) e con oneri a carico del Comune in quanto ente richiedente/utilizzatore per la corrispondente quota della prestazione contrattuale resa dal dipendente;
- che il suddetto Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale con nota prot. n.56510/2020 ha rilasciato il necessario nulla-osta all'assegnazione temporanea presso questo Comune del Dott. Licitra Giovanni;
- che il Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale con nota prot. n.66868/2020, acquisita dall'Ente con prot. n. 77679/2020, ha trasmesso il D.D.G.n. 3439/2020 con il quale è stata disposta l'assegnazione temporanea parziale del dott. Giovanni Licitra, presso il Comune di Ragusa, per la durata di mesi 6 a decorrere dalla presa di servizio;
- che con determinazione dirigenziale n. 3138/2020 è stato approvato, sotto il profilo tecnico, il protocollo d'intesa diretto a regolare e disciplinare i rapporti sia economici che giuridici tra il Dipartimento Regionale della Funzione pubblica e del Personale (Ente cedente) ed il Comune di Ragusa (Ente utilizzatore) per l'utilizzo a tempo parziale (ore18) del dott. Giovanni Licitra;
- che il Comune di Ragusa rimborserà al Dipartimento Regionale della Funzione pubblica la spesa per il servizio prestato dal dott. Giovanni Licitra, per 18 ore settimanali, pari al 50% del trattamento economico fondamentale in godimento dal dipendente, mentre corrisponderà direttamente al dipendente il trattamento economico accessorio, secondo quanto disposto nella convezione;
- che le spese per il personale utilizzato in convenzione ai sensi dell'art. 14 del CCNL del 22/01/2004 devono essere escluse dai limiti imposti dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, che mira a realizzare una migliore allocazione del fattore lavoro attraverso la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti già contrattualizzati, poiché la titolarità del rapporto rimane in capo esclusivamente all'ente di provenienza che, infatti, continua a gestirne tutti gli istituti contrattuali. Le convenzioni ex art. 14 CCNL 22/01/2004 non determinano, infatti, la costituzione di un nuovo rapporto contrattuale con la pubblica amministrazione ma consentono a due enti di utilizzare congiuntamente il medesimo lavoratore ripartendo in maniera più razionale i relativi costi in funzione degli effettivi fabbisogni e delle conseguenti ore lavorate;

Considerata l'opportunità di disporre l'assegnazione temporanea per mesi 6 (sei), a tempo parziale (18 ore), presso il Comune di Ragusa, del dott. Giovanni Licitra, con decorrenza dalla presa di servizio, salvo rinnovo della convenzione medesima;

Ritenuto di dover provvedere in merito e di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 comma 2 della L.R.n. 44/91, al fine di consentire agli uffici l'adozione dei conseguenti atti gestionali;

Richiamato l'art. 14 del C.C.N.L 22.01.2004 rubricato “Personale utilizzato a tempo parziale e servizi in convenzione” e l'art. 39 della Legge Regionale 14 maggio 2009 n. 6;

## **PROPONE DI DELIBERARE**

- 1) di approvare le motivazioni riportate in premessa del presente atto che, sebbene non materialmente trascritte, si intendono integralmente riportate;
- 2) di avvalersi della facoltà della disciplina introdotta dall'art.14 del CCNL 22/01/2004 per il Personale del Comparto Regioni ed autonomie locali, che consente alle amministrazioni locali, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti;
- 3) di disporre l'assegnazione temporanea parziale del dott. Giovanni Licitra, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana per 18 ore presso il Comune di Ragusa tramite stipula di convenzione ai sensi dell'art.14 del CCNL 22/01/2004 e l'art. 39 della Legge Regionale 14 maggio 2009 n. 6;
- 4) di dare atto che la convenzione avrà la durata di mesi 6 (sei) con decorrenza dalla presa in servizio, salvo rinnovo della convenzione medesima;
- 5) di dare atto che il Comune di Ragusa rimborserà al Dipartimento Regionale della Funzione pubblica la spesa per il servizio prestato dal dott. Giovanni Licitra, per 18 ore settimanali, pari al 50% del trattamento economico fondamentale in godimento dal dipendente, mentre corrisponderà direttamente al dipendente il trattamento economico accessorio, secondo quanto disposto nella convezione;
- 6) di autorizzare, altresì, il Dirigente del Settore Gestione Risorse umane a compiere gli atti gestionali conseguenziali compresa la comunicazione ad enti e/o organi aventi competenza specifica;
- 7) dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12, comma 2, della l.r. n. 44/91, al fine di consentire agli uffici l'adozione dei conseguenti atti gestionali;
- 8) di dare atto che la spesa occorrente trova copertura nei capitoli di spesa del personale Bilancio 2020, nn.1013, 1013.1 e 1013.5.

**LA GIUNTA COMUNALE**

VISTA la superiore proposta;

VISTI i pareri favorevoli resi dai Dirigenti competenti ai sensi della L. R. n. 48/1991 e della L. R. n. 30/2000;

RITENUTO dover provvedere in merito;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.

con voti unanimi espressi in forma palese;

**D E L I B E R A**

DI APPROVARE, la su estesa proposta di deliberazione Reg. n° 367 del 15/09/2020, che qui si intende integralmente trascritta.

DI DICHIARARE, con separata ed unanime votazione espressa in forma palese, la superiore deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991 e smi.

Letto, confermato e sottoscritto

il Segretario Generale

Dott.ssa Maria Riva

il Sindaco

Avv. Giuseppe Cassì